

Deliberazione del Direttore Generale

N. 66 /2015

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (C.U.G.) ED ADOZIONE DELLA BOZZA DI REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO STESSO.

L'anno 2015 il giorno 28 del mese di Maggio in Bari, nella sede della Agenzia Regionale Sanitaria,

IL DIRETTORE GENERALE

vista la Legge Regionale 13.08.2001, n. 24;

visto l'articolo 57, comma 1, del D.Lgs. 165/01;

vista la Direttiva 4 marzo 2011 "*Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*" (art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183);

visto l'art. 13, DPR 28/03/2013, n. 44;

visto il CCNL Comparto Sanità 2002-2005, Capo II, art. 5 - "Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing".

Sulla base dell'istruttoria della Struttura di Direzione Amministrativa – Settore Prevenzione e Trasparenza – Ufficio Prevenzione, Protezione ed Anticorruzione.

HA ADOTTATO

il seguente provvedimento.

Assiste con funzioni di segretario la Sig.ra Cesira Mangia.

Premesso che:

l'art. 21 della Legge 4 Novembre 2010 n. 183 (cd. "Collegato Lavoro") "Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche" (in vigore dal 24/11/2010) ha apportato al Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 integrazioni e modifiche, tra le quali:

- all'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 165/01, la lettera c) è sostituita come segue: "c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche

amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica";

- all'articolo 7, il comma 1 del D.Lgs. 165/01 è sostituito come segue: "1) *le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno";*

l'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44 "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183." conferma che il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni svolge le funzioni previste dall'articolo 57 del D.Lgs. 165/01 ed opera nella composizione ivi indicata;

la natura paritetica del CUG offre alle organizzazioni sindacali più rappresentative la possibilità di designare un componente ordinario in seno all'Organo ed, auspicabilmente, anche un membro supplente;

competete all'Amministrazione la designazione del Presidente del CUG fra i dipendenti di ruolo dell'A.Re.S. che, sulla scorta del "Regolamento stralcio per la disciplina della procedura di costituzione del CUG" (emanato con Del. DG n. 15/2015), hanno risposto alle Call aziendali (prot. n. 479 del 10/02/15 e prot. n. 1501 del 15/04/15) emanate al fine di designare almeno 4 componenti con diritto di voto deliberativo ed, auspicabilmente, ulteriori 2 rappresentanti dell'Amministrazione in qualità di supplenti;

le importanti funzioni presidiate dal CUG inerenti, tra le altre, al contrasto alla violenza di genere ed all'affermazione della parità tra uomo e donna hanno trovato fattivo riscontro negli artt. 217 e 218 della Legge di stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147) che prevedono l'incremento del finanziamento (10 mln di Euro per annualità) del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (anni 2014, 2015 e 2016) ed il rifinanziamento (500.000,00 Euro) del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità.

Dato atto che:

al fine di ottemperare alla predette disposizioni quest'Agenzia ha trasmesso la Deliberazione n. 15/2015 e l'allegato "Regolamento stralcio" alle OO.SS. maggiormente rappresentative invitandole ad effettuare le designazioni di propria competenza;

di queste OO.SS. ha riscontrato solo la Segreteria regionale FIALS (con nota prot. n. 02/P/079/SR/15 del giorno 11 febbraio 2015 designando sia un proprio componente titolare sia un componente supplente;

con successive interlocuzioni per le vie brevi le OO.SS. sono state invitate a completare le designazioni individuando i propri componenti;

sono quindi state prodotte le designazioni della UIL FPL (prot. n. 769 del 19/05/15), CGIL FP (prot. n. 1190 del 19/05/15), CISL FP (prot. n. 172 del 25/05/15) e UIL FP (prot. n. 821 del 26/05/2015);



la composizione del CUG potrà essere successivamente integrata sulla scorta delle designazioni dei membri supplenti che dovessero intervenire da parte delle OO.SS. che non le hanno ancora prodotte.

Ritenuto:

indifferibile – anche ai sensi dei commi premessi dall'art. 21, co. 1, lett. c), L. n. 183/2010 all'articolo 57, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 – perfezionare l'istituzione del Comitato *de quo* individuando, come segue – anche nell'ottica di un'auspicabile influenza sistemica che quest'importante istituzione dell'A.Re.S. può svolgere a vantaggio dell'intero SSR pugliese – i componenti di rappresentanza dell'Agenzia, tenuto conto dei requisiti culturali, di professionalità, esperienza e attitudine dei candidati rilevati dall'analisi dei *curricula* allegati alle loro istanze – conservati agli atti dell'Ufficio Prevenzione, Protezione ed A. – e pertanto designando, in uno, la Dottoressa Adele Stefania Gagliardi, *Ph.D.*, quale Presidente effettivo del CUG:

COMPOSIZIONE del C.U.G. dell'A.Re.S Puglia (DESIGNAZIONE AZIENDALE)
Componenti TITOLARI
GAGLIARDI Adele Stefania (Presidente)
RUBINO Grazia
SQUILLACE Francesco
VERONICO Letizia

di rinviare ad un successivo provvedimento l'integrazione del CUG con la presa d'atto dell'individuazione dei rappresentanti supplenti di parte sindacale.

Visti:

la Direttiva 4 marzo 2011 "*Linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"* (art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183)", con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri – ex art. 57, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 – dettano le istruzioni per il funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia;

la deliberazione del Direttore Generale A.Re.S n. 15 del giorno 05/02/2015 con cui è stato istituito il *Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell'Agenzia regionale sanitaria della Puglia*;



l'articolato "Allegato 1", proposto dalla Struttura di Direzione Amministrativa – Ufficio Prevenzione, Protezione ed Anticorruzione – quale bozza del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del CUG dell'Agenda Regionale Sanitaria della Puglia ritenuto conforme alle disposizioni normative di riferimento.

DELIBERA

per i motivi riportati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di procedere alla costituzione, giusto quanto esplicitato in premessa, del "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.) dell'Agenda Regionale Sanitaria della Puglia" nella seguente composizione:

COMPOSIZIONE del C.U.G. dell'A.Re.S Puglia (DESIGNAZIONE AZIENDALE)

Componenti TITOLARI
GAGLIARDI Adele Stefania (Presidente)
RUBINO Grazia
SQUILLACE Francesco
VERONICO Letizia

COMPOSIZIONE del C.U.G. dell'A.Re.S Puglia (DESIGNAZIONE SINDACALE)

Componenti TITOLARI
CONTEGIACOMO Barbara (designata FIALS)
MANGIA Cesira (designata UIL FPL)
LIUZZI Arcangela (designata CGIL FP)
PISCITELLI Romana Giovanna (designata CISL)

Componenti SUPPLEMENTI
CUCINELLA Rita (designata FIALS)
LEMBO Mario (designato UIL FPL)




- di rinviare ad un successivo provvedimento l'integrazione del CUG con la presa d'atto dell'individuazione dei componenti supplenti non appena pervenute le designazioni di parte sindacale;
- di designare la *Dott.ssa Adele Stefania Gagliardi, Ph.D.*, quale Presidente effettivo del CUG; ';
- di dare atto che il CUG viene costituito dalla data di adozione del presente provvedimento per un quadriennio e che sussume in esso, unificandole, tutte le funzioni già previste per il Comitato per le Pari Opportunità e i Comitati paritetici per il contrasto del fenomeno del *mobbing*;
- di dare altresì atto che entro sessanta giorni dal suo insediamento il CUG – giusta Direttiva 04/03/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dovrà adottare il Regolamento che ne disciplina le modalità di funzionamento;
- di adottare l'allegata bozza del "*Regolamento dell'Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la Valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le Discriminazioni*" (All. 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, quale base per le autonome modifiche ed integrazioni che il Comitato neo-costituito vorrà discutere e deliberare;
- di trasmettere la presente deliberazione alla *Consigliera di Parità* della Regione Puglia ed alle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione – ai sensi degli articoli 40 e 43 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i. – invitando quelle che non lo hanno ancora fatto a produrre a quest'Agenzia le proprie designazioni di membri supplenti sulla scorta delle indicazioni dell'Art. 2 del "*Regolamento stralcio*", parte integrante (All. A) della deliberazione del Direttore Generale A.Re.S n. 15 del giorno 05/02/2015;
- di precisare che la partecipazione ai lavori del CUG è considerata, a tutti gli effetti, attività di servizio;
- di destinare, per l'anno in corso, risorse economiche ammontanti ad € 2.000,00 (duemila/00 Euro) per le iniziative e le attività di funzionamento del Comitato.

Il presente provvedimento non essendo soggetto al controllo ex L.R. 24/01 è esecutivo ai sensi di legge.

Il Responsabile
dell'Ufficio Prevenzione, P. A.
(Resp. del Proced. ex L. 241/90)
(Dr. Francesco Squillace)



Il Dirigente del
Settore Prevenzione e Protezione
(Dr. Yanko TEDESCHI)



Servizio Contabilità:

Bil ARSS

La presente deliberazione contiene n. 01

allegat0 che consta 0 di n. UNDICENTINE




IL SEGRETARIO

Anna Gagliardi


D.DG A.Re.S. Puglia n. 66 del giorno 28.05.2015 / 2015 - pag. n. 5 di 6

Il Dirigente del
Settore Contabilità e Bilancio





Il Dirigente della
Struttura di Direzione Amministrativa


(Dr. Yanko TEDESCHI)



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. ETTORE ATTOLINI



Il Segretario
Signora Cesira Mangia




ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito WEB di questa Agenzia nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge Regione Puglia n. 40/2007

dal 28.05.2015

Bari, 28.05.2015

Il Segretario
Signora Cesira Mangia





IL SEGRETARIO

Luca Ruggieri

Allegato n. 1

BOZZA¹ DEL

REGOLAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA DELLA PUGLIA PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

(emanata con Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del giorno 28.05.2015)

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FUNZIONI DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e l'attività del *Comitato Unico di Garanzia* (CUG) per le *Pari Opportunità, la Valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le Discriminazioni* istituito dall'Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia, con D.DG A.Re.S. n. 15 del 5/02/2015, ai sensi dell'art. 57, D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 21, L. n. 183/2010. La disciplina di cui al presente Regolamento rispetta la Direttiva 4 marzo 2011 "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183)" (di seguito "Linee Guida" o "LG"), con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri – ex art. 57, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 – dettano le istruzioni per il funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia.
2. Il Comitato Unico di Garanzia (di seguito "CUG") sostituisce, unificandoli, i Comitati per le Pari Opportunità e i Comitati paritetici per il contrasto del fenomeno del *mobbing*, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, e ne assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi o da altre disposizioni.
Quale soggetto realmente differente rispetto a quelli citati, però, l'azione del CUG A.Re.S. muoverà a concretizzare il concetto di Amministrazione Pubblica quale "datore di lavoro esemplare" che la Direttiva 4 marzo 2011 propone. Pertanto – nel rispetto delle richiamate fonti ed, al contempo, dei valori² della *Corporate Social Responsibility* – quest'Agenzia intende perseguire ogni possibile estensione delle prerogative del CUG e la massima integrazione sistemica con tutti gli altri organi e strutture aziendali.
Il miglioramento dell'organizzazione del lavoro e del benessere lavorativo, la formazione del personale, il rispetto della meritocrazia e delle pari opportunità ed, infine, il fattivo contrasto a ogni forma di discriminazione e di violenza morale o psichica – obiettivi costitutivi del CUG – dovranno trovare, per questa via, ologrammatica riproduzione in ogni ambito occupazionale dell'Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia.
3. Il CUG espleta le proprie attività – con la piena autonomia che l'Amministrazione garantisce – nei confronti di tutto il personale, dirigenziale e non dirigenziale, a qualunque titolo esso contribuisca alle attività dell'Agenzia.
4. Il CUG dell'Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia ha sede in Bari, Via Giovanni Gentile, 52.

¹ A cura di Y. Tedeschi e F. Squillace.

² Cfr. "Libro Verde della Commissione delle Comunità europee, *Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese*, 18 luglio 2001, COM(2001)366, § 2.1" e "Commissione europea, Comunicazione della Commissione relativa a "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-2014 in materia di responsabilità sociale delle imprese, COM(2011)681, 25.10.2011".

ART. 2

COMPITI DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

1. Nell'Amministrazione, il CUG esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica, nell'ambito delle competenze allo stesso. L'Amministrazione è quindi tenuta a consultare preventivamente il CUG, ogni qualvolta saranno adottati atti interni inerenti alle materie di competenza (ad es. flessibilità e orario di lavoro, provvedimenti relativi alla conciliazione casa-lavoro, formazione individuale, *part-time*, progressioni di carriera, ecc.).
2. In particolare, il CUG esercita *compiti propositivi* su:
 - a) predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza *sostanziale* sul lavoro tra uomini e donne;
 - b) promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
 - c) temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa;
 - d) iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo;
 - e) analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze della femminilità e quelle della maschilità (es. bilancio di genere);
 - f) diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento;
 - g) azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo ovvero a tutelare il dipendente *whistleblower*, discriminato per tale motivo, notiziando sui fatti l'Ispettorato della funzione pubblica se tal segnalazione non è già stata inoltrata dal Responsabile anticorruzione aziendale o dal preposto Ufficio Prevenzione, Protezione ed Anticorruzione;
 - h) azioni positive, interventi e progetti, quali indagini sociologiche di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze di natura sessuale, morale o psicologica – mobbing – ovvero gli effetti perversi del "lavoro emotivo"³.
3. Il CUG esercita *compiti consultivi*, formulando pareri su:
 - a) progetti di riorganizzazione dell'Agenzia;
 - b) piani di formazione del personale;
 - c) orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
 - d) criteri di valutazione del personale;
 - e) contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze.
4. Il CUG esercita *compiti di verifica* su:
 - a) risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
 - b) esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
 - c) esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro;
 - d) assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica o territoriale, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro ovvero effetto di segnalazioni di illecito (*whistleblowing*).

³ Cfr. "The Managed Heart. The Commercialization of Human Feeling" di Arlie Russel Hochschild (Berkeley, The University of California Press, 1983).

5. Il CUG, altresì, promuove:

- a) le pari opportunità per tutte le componenti che lavorano in o con l’Agenzia, proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione, in particolare se fondata sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’origine etnica o territoriale, sulla religione, sulle convinzioni personali e politiche, sulle condizioni di disabilità, sull’età anagrafica;
- b) la parità effettiva fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione, nell’accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera, nella retribuzione, e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle. Predispone piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni per l’effettiva parità di genere;
- c) la diffusione della cultura delle pari opportunità, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e delle attività di ricerca sociale *non standard e standard*⁴ nonché attraverso lo svolgimento di attività formative e culturali;
- d) azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica;
- e) l’adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro dei lavoratori.

ART. 3

COMPOSIZIONE E DURATA DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

1. Il CUG è un organismo paritetico composto da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a livello aziendale, ai sensi degli articoli 40 e 43 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, e da un egual numero di rappresentanti dell’Amministrazione, designati dal Direttore Generale dell’Agenzia, nonché da un sufficiente numero di membri supplenti in modo da assicurare, nel complesso, la presenza tendenzialmente paritaria, con privilegio al genere femminile, di entrambi i sessi, in particolare:
 - a) le designazioni dell’Amministrazione devono essere effettuate dal Direttore Generale sulla base di un avviso pubblicato sul sito Web dell’Agenzia, di norma, almeno novanta giorni prima della decadenza dell’Organo dalla carica;
 - b) il termine per la presentazione delle candidature è di dieci giorni e decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sul sito Web dell’A.Re.S. Puglia;
 - c) scaduto il termine per la loro presentazione, nel caso in cui occorra acquisire delle candidature ulteriori, il relativo avviso deve essere ri-pubblicato sul sito Web dell’Agenzia, di norma, entro i due giorni successivi;
 - d) il termine per la presentazione delle nuove candidature è di dieci giorni e decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sul sito Web dell’A.Re.S.; tale procedura dovrà essere nuovamente attuata sino all’acquisizione del numero minimo di candidature;
 - e) in presenza di un numero sufficiente di candidature acquisite, nei sette giorni successivi a quello di scadenza dell’ultimo termine fissato per la loro presentazione, il Direttore Generale procede alla loro verifica e ammissione;
 - f) il Direttore Generale, individua il Presidente del Comitato scegliendolo, nel rispetto del seguente Art. 4, comma 2, tra i rappresentanti dell’Amministrazione da egli stesso selezionati;
 - g) i Componenti del CUG e, tra di essi, il Presidente stesso, sono quindi formalmente designati dal Direttore Generale dell’Agenzia con proprio atto deliberativo.

⁴ Cfr. “Esperimento, associazione, insieme non-standard?” dell’insigne metodologo fiorentino Alberto Marradi (in “Politica e società. Saggi in onore di Luciano Cavalli”, a cura di Gianfranco Bettin – Padova, Cedam, 1997).

2. Qualora, a fronte del rinnovo della RSU aziendale, dovessero svilupparsi rappresentanze diverse da quelle vigenti alla data di costituzione del CUG, le Organizzazioni sindacali subentranti avranno la possibilità di chiedere all'Amministrazione la corrispondente integrazione del CUG.
3. Nel rispetto delle previsioni del Regolamento Stralcio⁵, coerentemente all'Art. 1, comma 2, seconda alinea, del presente Regolamento, il Direttore Generale dell'Agenzia, su proposta del vertice amministrativo, designa anche un rappresentante dei lavoratori a tempo determinato, "a progetto" e/o interinali che potrà partecipare alle riunioni del CUG esprimendo il proprio voto sulle materie che la normativa non prevede di esclusiva competenza del Comitato. C₂
4. I Componenti del CUG nello svolgimento delle loro funzioni sono considerati in servizio a tutti gli effetti e non percepiscono alcun compenso o indennità aggiuntiva, l'attività del Comitato si svolge in orario ordinario di lavoro.
5. I Componenti supplenti, anche del Presidente stesso, partecipano alle riunioni del CUG in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari.
6. Il CUG resta in carica per quattro anni e i suoi Componenti continuano a svolgere le funzioni, limitatamente agli atti urgenti e non differibili per un periodo massimo di quarantacinque giorni, secondo quanto previsto dall'art. 3, D.L. n. 293/1994, convertito con L. n. 444/1994.
7. La sostituzione dei Componenti a seguito di dimissioni, decadenza e revoca da parte dei rispettivi soggetti designanti, non modifica la durata del CUG stesso.
8. I Componenti del CUG non possono svolgere più di due mandati consecutivi.
9. I Componenti designati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del CUG;
10. Il CUG è automaticamente sciolto quando, convocato per quattro volte consecutive, non raggiunga il quorum richiesto per la validità delle sedute.

ART. 4

IL PRESIDENTE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

1. Al Presidente del CUG compete la rappresentanza interna ed esterna del Comitato; Egli convoca le sedute – per il tramite della Segreteria del Comitato, incardinata presso la Segreteria della Direzione Generale dell'Agenzia – e le presiede, coordina altresì lo svolgimento dei lavori e ne assicura la verbalizzazione con l'assistenza del componente del CUG a cui sono state affidate le funzioni di Segretario.
2. Il Presidente è nominato con deliberazione del Direttore Generale ed è scelto, tra i Componenti designati, perché in possesso di adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG, di adeguate esperienze nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing e del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale e formativo, nonché di adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali. A tal fine l'Amministrazione attiva le apposite procedure – disciplinate dal Regolamento stralcio (*ivi*, Art. 3) e dall'Art. 3, comma 1, di questo Regolamento – per la raccolta delle candidature e delle relative credenziali.
3. Il Presidente:
 - a) assicura il buon funzionamento del CUG;
 - b) convoca il CUG nei casi e con le modalità descritte nell'Art. 9 del presente Regolamento;
 - c) nomina il Vice Presidente tra i componenti effettivi del CUG, che lo rappresenta in caso di propria assenza o impedimento;

⁵ Approvato con Deliberazione D.G. A.Re.S. n. 15 del 5/02/2015 .

- d) affida a un componente del CUG le funzioni di Segretario;
- e) cura l'attuazione delle iniziative approvate dal CUG;
- f) coordina il CUG nella stesura della relazione annuale di cui al successivo Art. 10 e assicura, tramite la Segreteria del CUG, la trasmissione della stessa al Direttore Generale ed al Collegio Sindacale dell'Agenzia;
- g) assicura che le prerogative attribuite al CUG siano rispettate e chiede annualmente l'inserimento in bilancio delle risorse per l'espletamento delle attività dello stesso;
- h) comunica all'organizzazione sindacale le reiterate assenze non giustificate in seno al CUG del proprio rappresentante, affinché provveda alla sua eventuale sostituzione e alla nuova indicazione di altro, proprio, rappresentante;
- i) comunica al vertice dell'Agenzia le dimissioni, la decadenza e la revoca dall'incarico dei componenti ovvero la loro integrazione motivata ai sensi delle vigenti leggi e del presente Regolamento. Cu

ART. 5

COMPITI DEL SEGRETARIO E DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

1. Il Segretario del CUG, nominato dal Presidente tra i suoi componenti, assiste quest'ultimo nella definizione degli ordini del giorno, nella gestione delle sedute, nella verbalizzazione dei riunioni, nella redazione delle deliberazioni e delle relazioni obbligatorie o suppletive.
2. Il funzionamento del CUG è supportato nelle sua attività dalla Segreteria del Comitato, stabilmente incardinata presso l'Ufficio Segreteria Amministrativa dell'A.Re.S. (Settore Affari Generali).
3. Alla Segreteria del CUG vanno indirizzate tutte le comunicazioni inviate al Presidente, al Vice Presidente ed, in generale, al Comitato Unico di Garanzia dell'A.Re.S. Puglia.
4. La Segreteria, su indicazioni del Presidente o, in caso di assenza o impossibilità di quest'ultimo dal Vice Presidente, opera tramite posta elettronica le convocazioni e le trasmissioni degli atti e della documentazione necessaria al corretto funzionamento del CUG; cura, inoltre, tutte le attività di tenuta atti ed archiviazione dei verbali, delle deliberazioni e delle relazioni del CUG. La Segreteria garantisce altresì le attività informative e comunicative di cui all'apposito Articolo n. 11 nonché la tempestiva trasmissione delle Deliberazioni del CUG al Direttore Generale ed al vertice amministrativo dell'Agenzia.
5. Ciascun componente titolare o supplente del CUG è tenuto a comunicare alla Segreteria l'indirizzo di posta elettronica presso cui desidera ricevere le comunicazioni.

ART. 6

COMPITI DEI COMPONENTI DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

1. I componenti titolari partecipano alle riunioni del CUG e sono tenuti a preavvisare nei caso di assenza o impedimento a partecipare alle stesse. Essi partecipano alle Commissioni o Gruppi di lavoro eventualmente costituiti e propongono, per iscritto, argomenti a carattere specifico da inserire nell'ordine del giorno ovvero, con le modalità di cui al successivo Art. 16, modifiche motivate al presente Regolamento.

ART. 7

COMMISSIONI O GRUPPI DI LAVORO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

1. Nello svolgimento della sua attività, il CUG può operare suddividendosi in Commissioni o Gruppi di lavoro.

2. Le Commissioni, temporanee o permanenti, e i Gruppi di lavoro, attivati su progetti o attività circoscritti in termini di complessità ed impegno temporale, sono istituiti dal CUG, che ne definisce composizione, finalità, compiti ed obiettivi verificabili tramite precisi indicatori.
3. Il Presidente può designare tra i componenti del CUG stesso il responsabile di ciascun Gruppo di lavoro o di ciascuna Commissione.
4. Il responsabile di cui al precedente comma svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a tal fine cura l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce al CUG e formula proposte di deliberazione.

ART. 8

DIMISSIONI O DECADENZA DAGLI INCARICHI

1. Le dimissioni di un Componente del CUG devono essere presentate per iscritto – tramite la Segreteria e con un preavviso di quindici giorni – al Presidente del CUG stesso, che ne dà anche tempestiva comunicazione al Direttore Generale dell'Agenzia ed, eventualmente, all'organizzazione sindacale interessata (cfr. l'art. 4, c. 3, lett. h), del presente Regolamento).
2. L'emergere di fatti o situazioni personali che pongono in evidente stato di incompatibilità un Componente con il ruolo rivestito in seno al Comitato obbligano moralmente il medesimo Componente alle pronte dimissioni volontarie.
3. Il Presidente comunica, in forma scritta, con preavviso di trenta giorni le proprie dimissioni motivate al CUG e al Direttore Generale dell'Agenzia che, entro quindici giorni, delibererà la loro eventuale accettazione e la contestuale attivazione delle procedure per la nomina del nuovo Presidente.
4. Motivi di decadenza dagli incarichi sono:
 - a) la cessazione del rapporto di lavoro con l'Agenzia;
 - b) l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
5. Il CUG prende atto delle dimissioni o della decadenza nella prima riunione utile e ratifica la sostituzione – tendenzialmente con il suo supplente – del Componente dimissionario o decaduto, entro trenta giorni dal giorno in cui si è reso vacante il posto.

ART. 9

FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

1. Il funzionamento del CUG dell'A.Re.S. Puglia è disciplinato, in generale, dall'articolo 57, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 (introdotto dall'articolo 21 della L. 183/2010) e dalle Linee Guida emanate il 4 marzo 2011 nonché, in particolare, dal presente Regolamento.
2. Il CUG si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno ogni tre mesi.
3. Il Presidente, per il tramite dell'Ufficio di Segreteria, convoca il CUG in via straordinaria, in caso di urgenza o di necessità, oppure ogni qualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei componenti effettivi.
4. La convocazione, inviata per conoscenza anche al Direttore Generale, viene effettuata dalla Segreteria del Comitato sempre via e-mail: se ordinaria, almeno otto giorni prima della data prescelta per la riunione; se straordinaria, almeno tre giorni lavorativi prima della data prescelta.
5. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e l'eventuale documentazione utile alla trattazione dei relativi argomenti.

6. Alla fissazione dell'ordine del giorno il Presidente provvede tenendo conto anche delle proposte formulate per iscritto da uno o più Componenti il CUG. Il Presidente può, in caso di urgenza, proporre di esaminare anche argomenti non inseriti all'ordine del giorno.
7. Tutti i Componenti del Comitato debbono astenersi dalla partecipazione a riunioni del CUG in cui siano discussi argomenti concernenti interessi propri o di conviventi, coniugi, parenti ed affini entro il quarto grado⁶.
8. I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione, tramite la Segreteria del Comitato, al Presidente ed al Segretario nonché al proprio supplente almeno due giorni prima della convocazione, fatti salvi i casi urgenti ed imprevedibili. Ca
9. Il CUG è validamente riunito e validamente delibera, anche in modalità di videoconferenza, quando sia presente la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto. Decorsi trenta minuti dall'orario di convocazione senza che sia raggiunto il numero legale, il Presidente invalida la seduta registrando gli assenti non giustificati ai fini dell'applicazione dell'art 8, c. 4, lett. b) del precedente Art. 8.
10. Hanno diritto al voto i Componenti presenti alla riunione, anche se in *telepresence*.
11. Delle riunioni è redatto verbale che riporta le presenze, le assenze ed il loro titolo, l'ordine del giorno, le decisioni assunte nel corso della seduta ed eventuali posizioni difformi espresse. La bozza del verbale, predisposta dal Presidente con l'assistenza del Segretario del Comitato, è inviata dalla Segreteria del CUG a tutti i presenti alla seduta. Ciascuno potrà chiedere, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della bozza, di apporre modifiche o integrazioni alle proprie dichiarazioni prima della seduta successiva, nella quale il relativo verbale dovrà essere approvato. Copia del verbale sottoscritto dal Presidente sarà inviato, a cura della Segreteria del CUG ai Componenti supplenti e titolari. Gli originali dei Verbali, con gli eventuali allegati, saranno depositati e custoditi presso la medesima Segreteria.
12. I rapporti tra il CUG e l'Amministrazione dell'Agenzia sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione. Il CUG può, pertanto, richiedere all'Amministrazione dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.
13. Le decisioni del CUG sono espresse con deliberazioni da assumere a maggioranza dei voti espressi dai Componenti presenti. In caso di parità, si ritiene approvata la deliberazione adottata con il voto favorevole del Presidente. Le Deliberazioni approvate sono pubblicate sul Sito Internet dell'Agenzia, nell'apposita area dedicata al CUG, e inoltrate al Direttore Generale e al vertice amministrativo dell'Ente per le successive valutazioni. Gli originali delle Deliberazioni, con gli eventuali allegati, saranno depositati e custoditi presso la Segreteria del CUG;
14. Il CUG mette a disposizione le informazioni e/o i progetti utili ad Aree di Direzione, ai Servizi di Supporto ed agli Uffici dell'Amministrazione che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti ad argomenti e materie di competenza del CUG stesso.

ART. 10

RELAZIONE ANNUALE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

1. Il CUG redige, entro il 30 marzo di ciascun anno di mandato, una relazione sulla situazione del personale nell'A.Re.S. Puglia riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro (mobbing).
2. La relazione tiene conto dei dati e delle informazioni forniti dall'Amministrazione ai sensi della Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della Funzione Pubblica e per

⁶ Per l'interpretazione di casi concreti circa i vincoli di parentela e di affinità si segua la tabella allegata al presente regolamento.

le Pari Opportunità recante "Misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche" nonché dall'Ufficio di Prevenzione e Sicurezza dell'A.Re.S.

3. La relazione annuale è trasmessa a cura del Presidente del CUG al Direttore Generale e da questi, a richiesta, all'Assessore competente ed alla Giunta Regionale, a cui l'Agenzia risponde.

ART. 11

COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONI DA E PER IL COMITATO UNICO DI GARANZIA

1. Il CUG aggiorna periodicamente l'apposita area dedicata alle attività svolte sullo spazio web dell'Agenzia ([http://www.sanita.puglia.it/portal/page/portal/SAUSSC/Organismi e centri regionali/Ares Puglia](http://www.sanita.puglia.it/portal/page/portal/SAUSSC/Organismi_e_centri_regionali/Ares_Puglia)) attraverso la Segreteria del Comitato. a
2. Le iniziative e i programmi varati dal CUG sono portati a conoscenza della generalità dei dipendenti e dei Cittadini mediante lo spazio web dell'A.Re.S. sopra indicato, contenente anche le modalità per poter contattare direttamente il Presidente del Comitato Unico di Garanzia dell'A.Re.S. Puglia. A tali fini è predisposto l'indirizzo di posta elettronica: cug@arespuglia.it
3. Le attività e i programmi del CUG dell'Agenzia Regionale Sanitaria, gli eventi, le iniziative promosse in collaborazione con l'ente Regione Puglia, Aziende Sanitarie ed altri soggetti istituzionali possono essere diffuse in ambito territoriale regionale e nazionale.

ART. 12

COSTI DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

1. L'Agenzia, annualmente, destina un fondo per lo svolgimento delle attività istituzionali del CUG, il cui ammontare è definito in sede di bilancio di previsione.
2. I costi di funzionamento del Comitato e quelli relativi alla realizzazione dei programmi deliberati dal CUG sono a carico dell'Amministrazione.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività il CUG utilizzerà altresì eventuali finanziamenti derivanti da erogazioni liberali disposte da soggetti pubblici e/o privati.
4. L'Amministrazione mette a disposizione del Comitato, in occasione delle proprie riunioni, locali idonei, il materiale e gli strumenti necessari.

ART. 13

COLLABORAZIONI E CONSULTAZIONI DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

1. Il CUG si consulta con gli altri organismi che concorrono alla promozione delle condizioni di parità e di pari opportunità, favorendo l'attuazione delle direttive comunitarie e della legislazione nazionale in materia.
2. Il CUG collabora con gli organismi individuati nella direttiva della presidenza del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2011 e, in particolare, con:
 - a) *L'Osservatorio interistituzionale sulle buone prassi e la contrattazione decentrata*, assicurando una collaborazione strutturale con il gruppo di lavoro ministeriale per sviluppare politiche attive e di promozione delle pari opportunità e del benessere organizzativo, per valutare l'opportunità di sottoscrivere accordi di cooperazione strategica e di aderire a progetti di ambito comunitario al fine di favorire azioni positive sulle tematiche di propria competenza;

- b) la *Delegazione trattante aziendale* nell'ambito della contrattazione decentrata, per svolgere compiti propositivi e consultivi, anche attraverso la formulazione di pareri, sui temi che rientrano nelle proprie competenze (ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa e dell'art. 2, co. 2, lett. c) e co. 3, lett. e) del presente Regolamento). A tal fine l'Amministrazione è tenuta a fornire al CUG l'ordine del giorno delle riunioni del tavolo di contrattazione integrativa aziendale;
- c) il *Consigliere Nazionale di Parità* e con il gruppo di lavoro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica e Dipartimento per le pari opportunità. A livello territoriale, in particolare, il CUG dell'A.Re.S. Puglia si raccorda con il *Consigliere Regionale e Provinciale di Parità* – nella sua qualità di unico pubblico ufficiale per le questioni di genere e, in quest'ambito, per le multi-discriminazioni lungo ulteriori dimensioni, quali: età, disabilità, razza, religione, ambito abitativo (c.d. *housing discrimination*), orientamento sessuale, ambito lavorativo/organizzativo (discriminazione del *whistleblower*), ecc. – anche per le eventuali necessità di intervento degli uffici territoriali preposti alla risoluzione dei conflitti nell'ambito delle materie ascrivibili al CUG stesso;
- d) l'*Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali*, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, per tutte le azioni ascrivibili all'ambito delle discriminazioni per razza o provenienza territoriale/etnica;
- e) l'*Organismo Indipendente di Valutazione*, per rafforzare, attraverso l'introduzione dei temi delle pari opportunità e del benessere lavorativo, la valutazione delle performance;
- f) il *responsabile della prevenzione e della sicurezza sul lavoro* (Ufficio Prevenzione, Protezione ed Anticorruzione) e con il *medico competente* di cui al D.Lgs. n. 81/2008 al fine di garantire le condizioni di sicurezza sul lavoro, lo scambio di informazioni utili ai fini della valutazione del rischio stress lavoro-correlato, dei rischi lavorativi connessi al genere e dei fattori che possono incidere negativamente sul benessere occupazionale dei dipendenti.

ART. 14

PROPOSTE DEL CUG INERENTI ALLE MATERIE RISERVATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

1. Il Comitato, nell'ambito dei propri compiti (cfr. l'Art. 2 del presente Regolamento), propone l'adozione di concrete misure atte a creare effettive condizioni di miglioramento e le trasmette ai soggetti abilitati alla contrattazione integrativa aziendale.
2. Le misure di cui al precedente comma saranno presentate all'Amministrazione ed inviate, per conoscenza, alle OO.SS. territoriali al fine della loro discussione ed eventuale adozione nell'ambito della contrattazione decentrata.
3. L'Amministrazione è tenuta a prendere in esame le proposte e gli atti elaborati dal CUG e ad offrirne riscontro entro 15 giorni dalla data di trasmissione.
4. Le determinazioni dell'Amministrazione che prevedono soluzioni diverse da quelle proposte dal Comitato devono essere motivate.
5. L'Amministrazione può richiedere l'intervento dei Rappresentanti del CUG (Presidente e/o Vice Presidente) alle riunioni interne volte ad adottare provvedimenti inerenti alle materie di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
6. L'Amministrazione invita i Rappresentanti del CUG, in qualità di uditori, al tavolo delle trattative fra la Delegazione trattante di parte pubblica e quella di parte sindacale ogni qualvolta gli argomenti della contrattazione integrativa aziendale siano riconducibili alle materie di cui all'Art. 2 del presente Regolamento.

ART. 15

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. Le informazioni ed i documenti assunti dal CUG nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e secondo le linee guida del Garante in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico.

ART. 16

APPROVAZIONE, MODIFICHE E VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è approvato con maggioranza qualificata dei 2/3 dei Componenti il CUG.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo al suo recepimento con delibera del Direttore Generale ed è pubblicato sul sito Internet istituzionale dell'A.Re.S. Puglia.
3. Il Presidente, oppure 1/3 dei Componenti il CUG che ne facciano formale richiesta scritta al Presidente stesso, possono proporre motivate modifiche al Regolamento.
4. Le modifiche al Regolamento sono deliberate a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti il CUG.

ca

ART. 17

NORMA DI RINVIO

1. Per ogni disposizione non prevista nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.



INSTIQUETTE

(Institutional Etiquette)

Il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, detta la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle PP.AA.

In particolare, il Decreto specifica (art. 3) che tutti i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono resi pubblici e che chiunque ha il diritto di utilizzarli e di riutilizzarli. Con l'art. 7, poi, il Legislatore precisa che tal riutilizzo avviene col solo obbligo di citarne la fonte e di rispettarne l'integrità.

Istituendo il neologismo "instiquette" – fusione di un lemma inglese e di uno francese che significano "garbo" e "istituzionale" – si intende interpretare *in melius* le citate previsioni normative costituendo, con esso, il necessario spazio al giusto riconoscimento delle *good practice* a cui ci si è ispirati, delle influenze intellettuali ed, infine, al riconoscimento di quel debito di riconoscenza che nasce sempre quando si ha il privilegio di accettare buoni consigli e suggerimenti da parte di chi è capace di socializzare la propria esperienza e competenza.

Pertanto, non tralasciando un cenno all'*instiquette* nei propri documenti più importanti, si risponde al dettame normativo e si rinsalda quella dimensione di "riconoscimento" reciproco che, sociologicamente, costituisce la base su cui poggiare la definizione della nuova "identità" del funzionario che anima il funzionamento di questa prossima amministrazione pubblica.

FSQ

La presente bozza del "Regolamento dell'Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la Valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le Discriminazioni" è debitrice dei preziosi consigli della Prof.ssa Madia D'Onghia – Professore associato confermato di Diritto del Lavoro – che, forte della sua competenza e dell'esperienza maturata quale Presidente del CUG dell'Università degli Studi di Foggia, ci ha voluto offrire insieme all'eleganza ed al gran garbo che la contraddistinguono.

⁷ Cfr. Franco Crespi, *Identità e riconoscimento nella sociologia contemporanea*, Laterza, Roma-Bari, 2004

Tabella allegata alla bozza del:

REGOLAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA DELLA PUGLIA PER LA
COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE
PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E
CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

ca

PARENTELA: è il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite	AFFINITÀ: è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge
--	--

Grado	Rapporto di parentela con il Componente	Grado	Rapporto di affinità con il Componente
1°	padre e madre; figlio o figlia.	1°	suocero o suocera del Componente; figlio o figlia del coniuge.
2°	nonno o nonna; nipote (figlio del figlio o della figlia); fratello o sorella.	2°	nonno o nonna del coniuge; nipote (figlio del figlio del coniuge); cognato o cognata.
3°	bisnonno o bisnonna; pronipote (figlia o figlio del nipote); nipote (figlia o figlio del fratello o della sorella); zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre).	3°	bisnonno o bisnonna del coniuge; pronipote (figlio del nipote del coniuge); nipote (figlio del cognato o della cognata); zio o zia del coniuge.

N.B.: Tra marito e moglie non vi è rapporto di parentela o affinità ma una relazione detta di coniugio.